



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 15

Del 30/05/2022

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE**

Nell'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore 19:30 nel Salone comunale sito in **Piazza del Bornel 1**, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

| Cognome Nome | Presente |
|----------------------------------|----------|
| BALMA ROBERTO ANTONIO | Presente |
| GINDRI SUSANNA | Assente |
| VALSECCHI OSVALDO ROSARIO | Presente |
| CERESA MARCO FABRIZIO | Presente |
| BRONZO STEFANO | Presente |
| VERNETTO ANTONIO | Presente |
| ZULIAN ENRICO | Presente |
| ZANINI SILVIA | Presente |
| PAZZI SALVATORE | Assente |
| PIZZO MATTIA | Assente |
| CANALI PAOLA | Assente |
| Totale Presenti | 7 |
| Totale Assenti | 4 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. Eugenio VITERBO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BALMA ROBERTO ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si occupa dell'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo negli articoli 42 e seguenti e in varie altre disposizioni;

Visto che l'articolo 7 del citato Testo Unico consente al comune di adottare Regolamenti anche per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto, altresì, l'art. 38, co. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di "Consigli Comunali e Provinciali";

Considerato che:

- l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che aveva disposto quanto segue: «1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza [...], i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in VIDEOCONFERENZA, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- con successivi provvedimenti, è stato prorogato il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- dal 1° aprile 2022, è cessato lo stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica;
- quanto previsto, da ultimo, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Generali Interni e Territoriale con propria Circolare n. 33 del 19 aprile 2022, in merito alla possibilità degli Enti locali di poter disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali in modalità mista o in VIDEOCONFERENZA, secondo cui «*gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in VIDEOCONFERENZA o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità e regolare svolgimento delle stesse [...]*»;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 (*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*), che prevedono quanto segue: “1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).* 2. *Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.*”;

Ritenuto di dover adeguare il funzionamento del Consiglio comunale secondo la disciplina *ut supra* richiamata;

Considerato, in particolare, di dover apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale:

- l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 – Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso inviato attraverso strumenti informatici o telematici, a condizione che ne venga verificata la ricezione. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

2. A richiesta, l'avviso di cui sopra può essere inviato in forma scritta, mediante consegna a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, se ordinaria;

- almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, se straordinaria;

- almeno ventiquattrore giorni prima di quello stabilito per la seduta, se urgente.

Per il computo dei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile.

3bis. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria quando all'ordine del giorno sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, mentre è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.

5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

6. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo.»

- l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 – Sede consiliare

1. Le adunanze si svolgono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala oppure in videoconferenza o in modalità mista.

2. Le sedute in videoconferenza o in modalità mista si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.

In questo caso, la verifica del numero legale è accertata dal Segretario comunale mediante risposta in video e voce alla chiamata per appello nominale.

3. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza; in particolare, in caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

4. La possibilità di riunirsi in videoconferenza o in modalità mista è estesa anche alla sedute della Conferenza dei capi gruppo e alle Commissioni consiliari.

5. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

6. *In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le sedute pubbliche del Consiglio possono essere trasmesse in modalità streaming, diretta o differita, sul portale istituzionale del Comune.*
7. *In casi del tutto eccezionali il Consiglio può riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco ne darà preventiva comunicazione ai capi gruppo consiliari.*
8. *La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso pubblico di convocazione.*
9. *Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato.»*

- è inserito l'art. 17-bis:

«Articolo 17-bis – Tutela della privacy e registrazioni delle riunioni

1. *La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.*
2. *Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea e nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).*
3. *Quando il Consiglio si riunisce in videoconferenza o in modalità mista, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.*
4. *Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, Consiglieri comunali e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.*
5. *Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.»*

- l'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 – Modalità di svolgimento delle sedute

1. *Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.*
- Ibis. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente. Le sedute in videoconferenza possono essere trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune; in caso di svolgimento in videoconferenza, il passaggio alla seduta segreta comporta l'interruzione della eventuale diretta streaming o l'omissione in caso di registrazione differita*
- Iter. In caso di seduta telematica da remoto, ai Consiglieri è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari)*
2. *La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.*
3. *Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio»*

- l'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.

Ibis. Nelle sedute in videoconferenza, le votazioni hanno luogo:

a) per chiamata nominale da parte del segretario comunale, a cui segue l'espressione da parte del consigliere del proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) mediante le modalità previste dalla piattaforma informatica utilizzata, fermo restando l'accertamento dell'identità dei votanti e della loro espressione di voto.

Iter. Le votazioni a scrutinio segreto sono svolte mediante modalità previste dalla piattaforma informatica o l'utilizzo di sistemi di espressione del voto o utilizzo di schede/modelli telematici che garantiscano la segretezza del votante.

2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.

3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto Regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, ai sensi del medesimo articolo testè citato, il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comportante nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

| PRESENTI | ASTENUTI | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|----------|---------|-----------------|---------------|
| n. 7 | n. 0 | n. 7 | n. 7 | n. 0 |

DELIBERA

1. DI APPORTARE al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che si allega alla presente quale parte integrante del presente provvedimento, le modifiche agli articoli 14, 17, 19 e 40, e l'inserimento dell'art. 17-bis, come meglio e compiutamente espresse in narrativa, che si intende qui integralmente richiamata;
2. DI PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito internet del Comune;
3. DI COMUNICARE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

| PRESENTI | ASTENUTI | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|----------|---------|-----------------|---------------|
| n. 7 | n. 0 | n. 7 | n. 7 | n. 0 |

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE**

Si esprime parere favorevole

In ordine al **PARERE REGOLARITÀ TECNICA** (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari Generali-Vigilanza

F.to Dott. EUGENIO VITERBO

Del che è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to BALMA ROBERTO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art.124, c.1 del TUEL 18.08.2000 n.267), con decorrenza dal **01/06/2022**

Parella, li 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art.134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parella , li 30-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Eugenio VITERBO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Parella, li 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Eugenio VITERBO